PRESIDENTE. Dopo queste osservazioni pongo a partito l'articolo 17.

(*È approvato*).

Art. 18.

Nei casi di abuso della patria potestà o della tutela legale da parte di chi l'esercita, sia violandone o trascurandone i suoi doveri o male amministrando le sostanze del figlio, il Comitato provinciale, può fare istanza al giudice delle tutele affinchè provveda per la nomina di un tutore alla persona del figlio o di un curatore ai beni di lui, ai termini degli articoli 233 e 184 Codice civile.

È in facoltà del giudice delle tutele di sottoporre l'orfano alla tutela del Comitato provinciale o degli istituti nazionali o di alcuno degli enti da essi dipendenti.

Oltre i casi previsti negli articoli 233 e 184 del Codice civile, la nomina di un tutore all'orfano può essere fatta anche quando la madre o il padre inabile ai sensi dell'articolo 42 non siano in grado di assolutamente adempiere i doveri inerenti alla patria potestà o alla tutela legale, per il periodo di tempo in cui dura tale impossibilità.

A questo articolo l'onorevole Maffi ha presentato il seguente emendamento:

« *Nel terzo comma, alle parole:* non siano in grado di assolutamente adempiere, *sostituire le altre:* siano nell'assoluta incapacità di adempiere ».

Non essendo presente l'onorevole Maffi, s'intende che lo abbia ritirato.

Pongo a partito l'articolo 18.

(*È approvato*).

Art. 19.

Qualora gli interessi morali o materiali dell'orfano risultino compromessi dalla negligenza o dagli errori del tutore, il giudice delle tutele può, anche su istanza del Comitato provinciale, sottoporre l'orfano alla tutela del Comitato medesimo o di alcuno degli enti predetti.

(*È approvato*).

Art. 20.

Chi esercita la patria potestà o la tutela può richiedere al Comitato provinciale che l'orfano sia affidato ad uno degli istituti nazionali od enti da questi dipendenti.

Le persone suddette possono sempre fare istanza che l'orfano sia ad esse restituito.

Il Comitato provinciale decide sulla domanda, avuto riguardo all'interesse del minorenne.

A questo articolo l'onorevole Tommaso Mosca propone i seguenti emendamenti:

« *Aggiungere alla fine del primo comma:* ovvero collocato in una delle pubbliche istituzioni di cui nell'articolo 30 ».

« *Sostituire nell'ultimo comma alle parole:* Il Comitato provinciale, *le parole*: Il giudice delle tutele ».

L'onorevole Tommaso Mosca ha facoltà di svolgerli.

MOSCA TOMMASO. Insisto sul primo emendamento, che è stato accettato dalla Commissione e dal ministro. E spero che pure quest'altro emendamento sarà accettato dal ministro e dalla Commissione. Io propongo di sostituire, nell'ultimo comma alle parole « il Comitato provinciale », le parole: « il giudice delle tutele ». Infatti si tratta qui di una limitazione del diritto della patria potestà e della tutela, che il giudice solo, e non un consesso amministrativo, deve avere facoltà d'imporre.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, onorevole relatore.

PEANO, *relatore*. Due emendamenti propone l'onorevole Mosca. Al primo comma dell'articolo 20, vuole che i fanciulli oltre che agli Istituti nazionali e ad enti da questo dipendenti, possano anche essere affidati ad una delle istituzioni pubbliche di beneficenza, di cui all'articolo 30. È giusto e lo accettiamo.

Propone poi un secondo emendamento. Vuole cioè sostituire, nell'ultimo comma, alle parole « il Comitato provinciale », le parole « il giudice delle tutele », perchè la funzione è più propria del giudice che non del Comitato provinciale. La Commissione non avrebbe nulla in contrario. Crede l'onorevole ministro di poter accettare anche questo secondo emendamento?

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, onorevole ministro dell'interno.

ORLANDO V. E., *ministro dell'interno*. Dei due emendamenti dell'onorevole Mosca il primo è dichiarativo, perchè non fa altro che coordinare la disposizione con l'articolo 30. Perciò lo accetto.

Accetto anche il secondo, parendomi che la materia abbia carattere giurisdizionale: tocca i diritti della patria potestà.